

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Riccardo Andriani, **Presidente F.F.**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall' Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 Novembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente della Società SSD Futsal TSC & Preci), DAMIANO BASILE (Segretario della Società SSD Futsal TSC & Preci), Società SSD FUTSAL TSC & PRECI • (nota n. 120/575 pf11-12/GT/dl del 6.7.2012).

Con provvedimento del 06/07/2012, il Vice Procuratore Federale, a seguito di un esposto formulato dal Sig. Giancarlo Franceschini e meglio individuato in atti, ha deferito, con riferimento ad alcune asserite gravi irregolarità riscontrate nei documenti e nelle procedure di affiliazione (rectius associazione) alla Lega Nazionale Dilettanti (Divisione Calcio a 5) della SSD Futsal TSC & Preci, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, il Sig. Raffaele Basile, Presidente della SSD Futsal TSC & Preci, il Sig. Damiano Basile, Segretario della SSD Futsal TSC & Preci, nonché la SSD TSC Futsal & Preci, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, in via congiunta, propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 12 (dodici) mesi di inibizione a carico del Sig. Raffaele Basile;
- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Damiano Basile;
- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico della SSD TSC Futsal & Preci.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'attività inquirente condotta dalla Procura federale, le responsabilità ascritte ai soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare emergono in maniera evidente.

Invero, nello specifico, i comportamenti individuati a carico dei deferiti e ritenuti disciplinarmente rilevanti trovano ampio e adeguato riscontro non solo nelle dichiarazioni rese dai Signori Ferrini, Franceschini, Guagnetti, Piersigilli e Schiavoncini ma perfino nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio sia dal Sig. Raffaele Basile che dal Sig. Damiano Basile, ovvero proprio dai medesimi deferiti.

Trattasi di affermazioni connotate da tratti ondivaghi, incerti sia nella precisa individuazione dei fatti sia nella delucidazione richieste in ordine a talune circostanze, oltre che contraddittori nel loro complesso, anche in relazione ad altre dichiarazioni acquisite, tali, quindi, da non poter far ritenere veritiere le predette affermazioni.

Sia sufficiente considerare, per quel che più interessa in questa sede, come con riferimento alla data di prima convocazione assembleare della Società di nuova costituzione (04/07/2011), fissata ai fini della formale attribuzione delle cariche sociali, mentre il Sig. Raffaele Basile e il Sig. Damiano Basile hanno riferito della presenza di tutti i soggetti indicati nel foglio di censimento che avrebbe dovuto essere ratificato e formalizzato in assemblea (compresi i Sigg. Ferrini, Franceschini, Guagnetti e Piersigilli, tutti appartenenti al gruppo Sporting Torino i quali avevano attivato e concretizzato le trattative per la fusione con la Società dei Sigg. Basile, il Futsal Preci), il Sig. Schiavoncini (anch'egli parte del gruppo Sporting Torino), di contro, presente al richiamato consesso, ha riferito l'esatto contrario, ovvero che degli indicati quattro soggetti nessuno aveva presenziato all'assemblea societaria; addirittura, tra i documenti in atti ve ne é uno che comprova inconfutabilmente l'assenza del Sig. Franceschini, il quale, alla data e all'ora dell'assemblea societaria del 04/07/2011, risultava impegnato e presente nel proprio luogo di lavoro, senza considerare che questi, al pari degli altri tre del gruppo Sporting Torino, in effetti, non ha mai ricevuto alcun formale avviso di convocazione.

Infatti, al riguardo, il Sig. Raffaele Basile ha ammesso di non aver mai inviato alcuna convocazione ma di avervi provveduto telefonicamente nei riguardi di tutti gli interessati, nonostante lo Statuto societario di nuova predisposizione ne disciplinasse il formale invio 8 (otto) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea; il Sig. Damiano Basile, invece, ha affermato di supporre che il padre (Sig. Raffaele Basile) avesse effettuato le convocazioni ma di non averne ricevuta alcuna, al pari del resto degli appartenenti al gruppo Sporting Torino.

Ad eliminare qualsiasi possibile dubbio infine la circostanza che Ferrini, Franceschini, Guagnetti e Piersigilli concordemente hanno dichiarato di non aver presenziato all'assemblea.

A fronte della richiesta di delucidazioni in ordine ai motivi per cui nel verbale di assemblea non fossero state apposte le firme per accettazione delle cariche, il Sig. Raffaele Damiani ha giustificato la circostanza col fatto che ai predetti fini avrebbe fatto fede il foglio di censimento e che al riguardo tutti i consiglieri erano stati informati, mentre il Sig. Damiano Basile ha affermato di non essere a conoscenza delle ragioni sottese alla mancata sottoscrizione del verbale assembleare. Peraltro anche l'apocriefa delle sottoscrizioni del foglio di censimento da parte di Ferrini, Guagnetti e Piersigilli appare provata non tanto e non solo per l'evidente difformità di tali sottoscrizioni dalle firme rilasciate al rappresentante della Procura federale, quanto per il disconoscimento effettuato dai presunti sottoscrittori.

Senza ulteriormente indugiare nell'analisi di altre evidenti incongruenze e circostanze, per certi versi equivoche, che hanno connotato l'intera vicenda, questa Commissione disciplinare nazionale ritiene provata la sussistenza degli addebiti ascritti ai deferiti, le cui difese, peraltro, non colgono nel segno, in quanto più che altro orientate a giustificare disinvolute prassi societarie che invece devono necessariamente svilupparsi nel rispetto di puntuali criteri formali, nel caso di specie del tutto disattesi da parte dei deferiti.

Dalla responsabilità dei deferiti Raffaele e Damiano Basile discende quella diretta ed oggettiva della TSC Futsal & Preci.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge a carico del Sig. Raffaele Basile, la sanzione dell'inibizione per mesi 10 (dieci), a carico del Sig. Damiano Basile quella dell'inibizione per 4 (quattro) mesi, nonché a carico della SSD TSC Futsal & Preci l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONA LETO (Calciatrice tesserata per la Società ASD Astisport), GIORGIO CALVETTI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD), DIEGO NASO (Dirigente accompagnatore della Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD), Società ASD ASTISPORT e ACP CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE ASD • (note nn. 1368/543 pf11-12/MS/vdb del 19.9.2012 e 1368/543 pf11-12/MS/vdb del 19.11.2012).

Con provvedimento del 19/12/2012, il Vice Procuratore federale Vicario, in considerazione della nota pervenuta dalla Commissione disciplinare nazionale FIGC (all'esito di una segnalazione da parte dell'Ufficio Giustizia Sportiva della Divisione Calcio Femminile), recante data 12/12/2011 e avente ad oggetto la posizione di tesseramento della calciatrice, Sig. ra Simona Leto, in attività, all'epoca dei fatti, tra le fila della Società sportiva ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, la calciatrice, Sig. ra Simona Leto, il Sig. Giorgio Calvetti, Presidente dell'ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD all'epoca dei fatti, il Sig. Diego Naso, Dirigente accompagnatore della richiamata Società sportiva, quest'ultima, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, nonché la Società sportiva ASD Astisport, a titolo di responsabilità oggettiva.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Diego Naso e la Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, quanto alla Società anche ex art. 24, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Diego Naso e la Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, quanto alla Società anche ex art. 24, CGS; [“pena base per il Sig. Diego Naso, sanzione dell'inibizione di giorni 18 (diciotto), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 12 (dodici); pena base per la Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 900,00 (€ novecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Nei termini assegnati esclusivamente la Sig. ra Leto e l'ASD Astisport hanno fatto pervenire, in via congiunta, propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- squalifica di n. 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, a carico della Sig. ra Simona Leto;
- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Giorgio Calvetti;
- ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) a carico dell'ASD Astisport.

E' comparso anche il difensore della Sig. ra Leto e della Società ASD Astisport, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie depositate nei termini.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso in maniera incontrovertibile che la calciatrice, Sig. ra Leto, é stata impiegata dall'ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD in occasione di ben 5 gare di campionato, meglio individuate in atti, in costanza di vincolo di tesseramento dell'atleta con l'ASD Astisport.

Dalle risultanze istruttorie é emerso che al perfezionamento di un accordo di trasferimento a titolo temporaneo, non é seguito quello del formale tesseramento dell'atleta; e ciò, in ragione della intempestiva trasmissione del predetto accordo alla Divisione Calcio Femminile da parte dell'ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD, avvenuta solo in data 28/11/2011, ovvero successivamente allo svolgimento delle gare oggetto di contestazione. Pertanto, la Sig. ra Leto non avrebbe potuto essere contemplata nel novero delle calciatrici eligibili in relazione agli indicati incontri di calcio a 5 e quindi il suo nominativo non avrebbe dovuto essere inserito in distinta.

Invero, anche alla luce di un costante orientamento manifestato da questa Commissione Disciplinare Nazionale in relazione a fattispecie analoghe, é evidente che la calciatrice si é resa in ogni caso responsabile della violazione ascritta nei suoi riguardi, al pari del Sig. Calvetti, Presidente del sodalizio cuneese all'epoca dei fatti.

Ne discende che i profili di responsabilità, così come individuati in seno all'atto di deferimento a carico del Sig. Calvetti e della Sig. ra Leto emergono pacificamente.

L'ASD Astisport risponde in via oggettiva della condotta della sua tesserata.

Sanzioni congrue per tali violazioni appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 12 (dodici) per il Sig. Diego Naso;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 900,00 (€ novecento/00) per la Società ACP Cuneo San Rocco Femminile ASD.

Infligge al Sig. Giorgio Calveti la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei); alla Sig. ra Simona Leto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali; alla ASD Astisport la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAPHAEL LASTRUCCI DE CAMPOS (Calciatore tesserato per la Società ASD Cagliari Calcio a 5) • (nota n. 1136/1135 pf11-12/MS/vdb del 5.9.2012).

Con atto del 6 settembre 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare il Sig. Raphael De Campos Lastrucci, calciatore tesserato per la Società Cagliari Calcio a 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF, per avere disatteso di ottemperare agli accordi contrattuali intercorsi con la propria Società di appartenenza, abbandonando la stessa ed allontanandosi dall'Italia senza motivi plausibili e riscontrabili.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito e la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di mesi 8 (otto).

Motivi della decisione

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale del deferito che non ha ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Il Sig. Raphael De Campos Lastrucci, tesserato per la Società Cagliari Calcio a 5, con contratto in scadenza al 30 giugno 2013, in data 18 marzo 2012 inviava tramite il social network Facebook un messaggio al presidente della Società isolana, Sig. Marco Vacca, con il quale, senza mettere al corrente la Società di appartenenza né tanto meno il medico sociale, informava la propria dirigenza della circostanza per cui, per motivi legati a disturbi psicofisici, era stato costretto a fare ritorno in Brasile.

Il deferito, nel messaggio di cui sopra, affermava che a seguito di una crisi di panico e di ansia aveva contattato il proprio medico di fiducia di stanza in Brasile il quale gli aveva prescritto una terapia farmacologica; nel contempo la propria famiglia lo aveva obbligato a rientrare in patria.

Il tutto, si ripete, all'insaputa della propria Società e del medico sociale; a tal proposito si deduce che laddove la Società di appartenenza avesse riscontrato effettivamente

l'asserita infermità lamentata dal calciatore, lo stesso avrebbe potuto chiedere ed ottenere la rescissione del contratto.

Di contro il deferito, con il proprio comportamento irrispettoso ed omissivo, ha ingenerato fondati dubbi sul reale motivo che lo aveva indotto ad abbandonare la Società per la quale era regolarmente tesserato.

Il comportamento tenuto dal Sig. Raphael De Campos Lastrucci integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportivi sanciti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente declaratoria della sua responsabilità disciplinare.

Per quanto riguarda la sanzione, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Raphael De Campos Lastrucci, calciatore tesserato per la Società Cagliari Calcio a 5, la sanzione della squalifica di mesi 8 (otto).

(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLOS ENRIQUE PIERONI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), LUCIANO CORRADI (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl - già Salerno Calcio), MAURIZIO STIRPE (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Frosinone Calcio Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - già Salerno Calcio Srl e FROSINONE CALCIO Srl • (nota n. 1179/516pf11-12/SP/blp del 6.9.2012).

Con atto del 6 settembre 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Carlos Enrique Pieroni, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, del CGS per avere partecipato alla gara amichevole Salernitana – Frosinone in carenza di autorizzazione da parte della propria Società di appartenenza; b) il Sig. Luciano Corradi, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società U.S. Salernitana 1919 Srl (all'epoca dei fatti Salerno Calcio Srl), per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, del CGS, nonché in relazione all'art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all'epoca dei fatti per avere utilizzato nelle file della Salernitana nella gara amichevole disputata in data 28 agosto 2011 con il Frosinone un calciatore non avente titolo in quanto tesserato per altra Società e per non avere richiesto la necessaria autorizzazione ai fini della disputa della predetta gara amichevole; c) la Società U.S. Salernitana 1919 Srl, all'epoca dei fatti Salerno Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante; d) il Sig. Maurizio Stirpe, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Frosinone Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all'epoca dei fatti per avere consentito la disputa della gara amichevole in precedenza menzionata senza preventivamente essersi accertato che per la stessa fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione; e) la Società Frosinone Calcio Srl a titolo di responsabilità

diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa hanno fatto pervenire una memoria difensiva le Società Frosinone Calcio Srl e US SALERNITANA 1919 Srl - già Salerno Calcio Srl.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Carlos Enrique Pieroni la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica; b) al Sig. Luciano Corradi, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl (all'epoca dei fatti Salerno Calcio Srl) la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; c) alla Società US Salernitana 1919 Srl (all'epoca dei fatti Salerno Calcio Srl) la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); d) al Sig. Maurizio Stirpe, all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei); e) alla Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00).

Motivi della decisione

Alla luce della documentazione versata in atti e delle prove raccolte dalla Procura Federale la Commissione deve rilevare la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Il calciatore Pieroni Carlos Enrique, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in virtù di contratto sottoscritto in data 10 agosto 2009, regolarmente depositato in data 11 agosto 2009, con scadenza al 30 giugno 2012, in data 28 agosto 2011, senza alcuna autorizzazione da parte della Società di appartenenza, prendeva parte alla gara amichevole Salernitana – Frosinone nelle fila del sodalizio campano.

Peraltro il menzionato calciatore, nel corso della predetta gara, riportava un infortunio senza comunicare l'accaduto alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa

Quest'ultima, alla luce dell'accaduto, presentava ricorso ex art. 15 del Contratto Collettivo per la violazione posta in essere dal calciatore deferito in ordine all'obbligo di fedeltà di cui all'art. 10.2 dell'AC, nonché per la violazione del divieto di cui all'art. 81 dell'AC. Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, con lodo dell'8 novembre 2011, avuto riguardo delle violazioni poste in essere dal calciatore Carlos Enrique Pieroni, disponeva la risoluzione del contratto in essere tra lo stesso e la Società di appartenenza, Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

Avuto riguardo di quanto sopra appare di solare evidenza la responsabilità contestata dalla Procura Disciplinare al calciatore deferito ed alla U.S. Salernitana 1919 Srl (all'epoca dei fatti Salerno Calcio Srl).

La prova dei fatti si evince dal ricorso presentato dalla Società Atalanta, dal lodo emesso dal Collegio arbitrale e dall'ampia rassegna stampa acquisita agli atti.

Le indagini svolte dalla Procura federale hanno inoltre consentito di accertare che la gara Salernitana – Frosinone ha avuto luogo senza che la necessaria e preventiva autorizzazione fosse stata richiesta, così come invece espressamente previsto dall'art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all'epoca dei fatti.

Le deduzioni svolte sul punto nelle memorie difensive depositate dal Frosinone Calcio Srl e dalla US Salernitana 1919 Srl - già Salerno Calcio Srl non possono trovare accoglimento.

Difatti, anche se la gara in oggetto non aveva i crismi dell'ufficialità per non essere aperta al pubblico attraverso la regolare vendita di biglietti e per essere stata arbitrata da un ex arbitro di calcio a 5, è fuori discussione la circostanza per cui per ogni gara amichevole, ufficiale o non che essa sia, è previsto che debba essere richiesta la autorizzazione, ciò anche per fini assicurativi.

Comunque i riscontri giornalistici e la decisione del Collegio arbitrale consentono di escludere che si sia trattato di una semplice sgambatura.

Conseguentemente, sotto tale aspetto, si deve riconoscere la responsabilità disciplinare contestata dalla Procura a tutti i deferiti sotto i profili rispettivamente contestati.

Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Carlos Enrique Pieroni la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno);
- b) al Sig. Luciano Corradi la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei);
- c) alla Società US Salernitana 1919 Srl la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00);
- d) al Sig. Maurizio Stirpe, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro);
- e) alla Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO TOBIAS BRINGAS (Calciatore già tesserato per la Società Zir Prato Sardo, attualmente tesserato per Federazione estera) • (nota n. 289/791 pf11-12/MS/vdb del 9.8.2012).

Con atto del 9 agosto 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare il Sig. Bringas Luciano Tobias, calciatore tesserato per la Società ASD ZIR Prato Sardo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi recato in Argentina, senza fare più rientro in Italia, non rispettando in tal modo il vincolo che lo legava alla Società per la quale era tesserato.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito con la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).

Motivi della decisione

Avuto riguardo della documentazione in atti e delle indagini svolte dalla Procura Federale, anche alla luce del comportamento processuale del deferito che non ha ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, la Commissione non può fare altro che rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

Il calciatore Bringas Luciano Tobias, tesserato per la Società ASD ZIR Prato Sardo, in data 10 dicembre 2011, si recava in Argentina con un permesso di sette giorni rilasciato dalla propria Società di appartenenza.

Detto permesso era stato concesso dalla Società sopra menzionata poiché la madre del calciatore doveva sottoporsi ad intervento chirurgico e, comunque, il deferito aveva dato ampie assicurazioni in ordine alla circostanza per cui avrebbe comunque rispettato l'accordo sottoscritto con la propria Società di appartenenza, facendo così rientro dopo sette giorni.

Alla scadenza del permesso concessogli il calciatore non aveva fatto rientro in Italia; contattato telefonicamente dalla Società assicurava che sarebbe ritornato per gli allenamenti entro e non oltre la data del 27 dicembre 2011.

Tuttavia, contrariamente alle assicurazioni fornite alla Società ASD ZIR Prato Sardo, il Sig. Bringas, senza dare alcuna notizia di sé né tanto meno rispondere alle numerose telefonate inoltrate dalla propria Società, non faceva più rientro in Italia.

Il comportamento tenuto dal soggetto deferito integra la fattispecie della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente riconoscimento della sua responsabilità disciplinare.

Per quanto riguarda la sanzione da applicare, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Bringas Luciano Tobias, la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Riccardo Andriani, **Presidente F.F.**; dall' Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Antonio Valori, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 Novembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(109) – APPELLO DELLA SOCIETÀ SSD VIGOR CISTERNA ora ASD PRO CISTERNA 1926 (Ecc.) AVVERSO LA DELIBERA DELLA CDT PRESSO COMITATO REGIONALE LAZIO - C.U. n. 245/LND del 7.6.2012 • (nota n. 7471/686pf11-12/GR/mg del 20.4.2012).

Il ricorso

La Procura Federale con atto del 20.04.2012 deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio i seguenti soggetti :

- Il Sig. Domenico Capitani (Presidente per la stagione sportiva 2009/2010 della Società SSD Vigor Cisterna) per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 1 e art. 8, commi 6 ed 8 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di Presidente della suddetta società sottoscriveva in data 15.08.2009 a mezzo di scrittura privata un accordo economico privato con l'allenatore CENCIA FABRIZIO per la corresponsione di una somma complessiva di € 7.000,00 superiore al massimale della

categoria di riferimento (juniores regionale) individuato in €. 3.000,00, così violando le norme regolamentari e le disposizioni federali in materia di pattuizioni economiche;

- la Società SSD Vigor Cisterna a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, conseguente agli addebiti ascritti al Presidente, in relazione alla violazione di cui all'art.1, comma 1 e art. 8, commi 6 ed 8 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF.

- Nel deferimento (scaturito dalla trasmissione da parte del Collegio Arbitrale degli atti relativi alla vertenza nr. 116/01 azionata dal Sig. Cencia Fabrizio in ordine alla mancata corresponsione di tutte le spettanze dovutegli per la stagione sportiva 2009/2010 dalla citata società e derivanti dal suddetto accordo economico) veniva evidenziato che la scrittura privata del 15.08.2009 sottoscritta dal Sig. Domenico Capitani, quale Presidente della Società SSD Vigor Cisterna e dall'allenatore Cencia Fabrizio - a mezzo della quale le parti avevano convenuto il riconoscimento in favore del medesimo allenatore di una somma complessiva di € 7.000,00 quale compenso per la stagione agonistica 2009/2010 –costituiva violazione di cui agli articoli 1, comma 1, ed 8, commi 6 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1 lett. a), delle N.O.I.F.

- La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che *“...i fatti ascritti siano stati provati tramite i documenti prodotti. Il contratto allegato agli atti è chiaramente difforme da quello tipo adottato per gli allenatori dilettanti e reca un corrispettivo ben superiore a quello massimo previsto per la categoria. Per tale violazione il comma 8 dell'articolo 8 del CGS prevede una sanzione edittale minima da cui la Commissione non può discostarsi e che ritiene possa essere applicata nel minimo proprio in ragione della categoria e delle giustificazioni adottate ...”*dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando quali sanzioni rispettivamente per la società la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato Juniores della stagione 2012-2013 e l'ammenda di €. 5.000,00 e per il Sig. Capitani Domenico l'inibizione per anni 2 (due).

- la citata Società ed il medesimo Sig. Capitani Domenico proponevano reclamo avverso tale decisione deducendo l'erronea valutazione operata dalla Commissione Disciplinare atteso che il citato Sig. Cencia Fabrizio – il quale aveva assunto anche le funzioni di coordinatore di tutto il settore giovanile della società - aveva allenato contemporaneamente nella citata stagione sportiva sia la squadra partecipante al Campionato Juniores Elite sia la squadra partecipante al Campionato Allievi Regionali e pertanto la citata somma di €. 7.000,00 era del tutto congrua rispetto all'attività effettivamente svolta ed in linea con i parametri stabiliti dalle norme federali, atteso altresì che in virtù degli accordi intercorsi tra lo stesso allenatore e la società la medesima somma doveva essere distribuita in più stagioni sportive.

Pertanto, gli incolpati concludevano come in atti, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati ed in via subordinata la riduzione delle sanzioni inflitte in primo grado.

- Alla riunione odierna è comparso sia il Rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la conferma della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, sia gli incolpati i quali, a mezzo del loro difensore, hanno insistito nelle richieste già formulate in sede di reclamo.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, non ritiene meritevole di accoglimento il reclamo presentato.

A tal proposito, va rilevato che l'art.94 lett. a) delle NOIF vieta "...*accordi che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale...*".

Al contempo, si osserva che per la stagione sportiva 2009/2010 il massimale previsto dalle disposizioni federali in ordine al compenso per gli allenatori della categoria di riferimento – ovvero juniores – ammontava ad €. 3.000,00.

Ciò posto, risulta *per tabulas* – ovvero dalla scrittura privata del 15.08.2009 e dalla citata delibera inappellabile del Collegio Arbitrale da cui è scaturito il Deferimento – che il Sig. Domenico Capitani, quale Presidente della Società SSD Vigor Cisterna e l'allenatore Cencia Fabrizio avevano convenuto il riconoscimento in favore del medesimo allenatore di una somma complessiva di € 7.000,00 quale compenso per la stagione agonistica 2009/2010 e ciò in evidente violazione dei massimali di riferimento sopra richiamati per la categoria juniores.

Le argomentazioni svolte in sede di reclamo dagli odierni incolpati – peraltro identiche a quelle già dedotte in primo grado – non inficiano il suddetto quadro probatorio e non assumono quindi rilevanza al fine di escludere la responsabilità dei medesimi incolpati in ordine alle violazioni loro ascritte.

Per quanto poi concerne la misura delle sanzioni applicate, come ha correttamente argomentato la Commissione disciplinare territoriale, esse corrispondono al minimo edittale previsto dalle norme sopra richiamate, da cui non è possibile discostarsi.

In forza di quanto sopra, l'impugnata decisione della Commissione disciplinare territoriale è meritevole pertanto di integrale conferma.

Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente F.F. della CDN
Avv. Riccardo Andriani

“”

Pubblicato in Roma il giorno 19 novembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete